



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Roma, 24 aprile 2024

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro
Prof.ssa Anna Maria Bernini
Ministero dell'Università e della Ricerca
c/o Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 ROMA
gabinetto@pec.mur.gov.it

dell'On. Ministro
Prof. Orazio Schillaci
Ministero della Salute
c/o Lungotevere Ripa, 1 – 00153 ROMA
spm@postacert.sanita.it

OGGETTO: raccomandazione sulle proposte emendative al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Adunanza del 24 aprile 2024

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) approvata nell'adunanza del 11 aprile 2024;

VISTO l'accoglimento della proposta emendativa 18.6, delle proposte emendative 44.015, 44.016, 44.019, 44.017, 44.020, 44.018, 44.021 al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

CONSIDERATA la Mozione del 22 aprile 2024 della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica e il Coordinamento dei Referenti delle Scuole di Specializzazione di Area Medica;

CONSIDERATA la Mozione del 22 aprile 2024 della Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia;

ESPRIME

forte preoccupazione, come già nella precedente Raccomandazione, per gli effetti sulla qualità della formazione dei futuri medici specialisti che deriverebbero dall'applicazione degli emendamenti approvati; assoluta contrarietà alla decisione, introdotta dal nuovo emendamento 18.6, di sostituire la prova finale annuale con una certificazione affidata alla struttura sanitaria che contrattualizza lo specializzando: la prova finale rappresenta a tutti gli effetti una prova di esame, delegata per legge alla responsabilità dei docenti della Scuola di Specializzazione e della cui validità l'Università è garante in quanto Istituzione che rilascia il titolo.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

RITIENE

tale emendamento inapplicabile in quanto:

- non tiene conto della necessità di verificare l'acquisizione da parte dello specializzando delle competenze teoriche oltre quelle pratiche al momento del passaggio di anno;
- introduce evidenti discriminazioni tra i medici in formazione specialistica di una stessa scuola (contrattisti e non contrattisti) in quanto valutati in modo non omogeneo, determinando inoltre l'attribuzione di una responsabilità giuridica della qualità della formazione, che per norma è della Scuola di Specializzazione e dell'Ateneo, alla struttura sanitaria che ha contrattualizzato il medico, non scevra da possibili conflitti di interesse;
- produce una variabilità della qualità della formazione e della sua verifica, con possibili conseguenze anche di riconoscibilità del titolo a livello europeo.

RITIENE

inoltre, che, qualora la formazione pratica sia svolta presso una azienda sanitaria, ovvero presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, debba essere previsto, oltre al tutoraggio, esclusivamente il rilascio di una Attestazione della acquisizione da parte dello specializzando delle competenze pratiche previste nel progetto formativo individuale e non il rilascio di una Certificazione di passaggio di anno, che deve rimanere in capo alla Scuola di Specializzazione di iscrizione.

CHIEDE

un autorevole intervento dei Ministri affinché questa ulteriore modifica apportata dall'emendamento 18.6 sia tempestivamente rivisitata nel rispetto delle norme vigenti in materia di Scuole di Specializzazioni di area sanitaria e della funzione essenziale svolta dal sistema universitario nazionale a garanzia della qualità dell'offerta formativa.

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)